

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 222

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LOBIANCO, CAMPAGNOLI, CARLOTTO,
CITARISTI, MICOLINI, MORA, RABINO e FOSCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1992

Norme sul contratto di società agricola

ONOREVOLI SENATORI. - L'introduzione di una originale disciplina in materia societaria, per il settore primario dell'economia, nasce dalla constatazione secondo la quale i modelli disciplinati nel codice civile, soprattutto quelli relativi alle società di persone, non si adattano facilmente alle particolari esigenze di cui sono portatori gli imprenditori agricoli.

L'esame dello schema relativo alla società semplice, che avrebbe dovuto rispondere alle specifiche caratteristiche dell'imprenditoria medio-piccola, pone in evidenza, ad esempio, due problemi disciplinari rispettivamente proiettati all'esterno e all'interno del modello societario.

Il primo attiene al profilo « patrimoniale » della società; il secondo riguarda il

rispetto del principio della solidarietà, della partecipazione e della tutela privilegiata per il lavoro.

Del resto, l'esperienza di questi anni segnala in modo puntuale che non vi sono alternative a soluzioni legislative caratterizzate da pochi ma precisi principi-guida e, nel contempo, da una doverosa flessibilità, rispondente alle varie articolazioni in cui può esprimersi l'autonomia privata.

Il presente disegno di legge ha cercato, dunque, di interpretare le esigenze ora menzionate, configurando un tipo di contratto agrario plurilaterale a base associativa idoneo ad avviare le imprese verso dimensioni rispondenti ai più moderni metodi e tecniche di produzione, senza intaccare l'*affectio* verso l'elemento perso-

nale della partecipazione di soggetti direttamente interessati allo svolgimento della attività di conduzione aziendale o di servizi. E per questa via ha inteso così ritoccare la normativa dettata dal codice civile in materia di società semplice (cui peraltro si fa rinvio, in quanto non espressamente derogata, come recita l'articolo 15 del disegno di legge), al fine di coniugare una rafforzata solidarietà economica tra i soci - cui si lega la concreta affidabilità finanziaria della struttura societaria - con una più marcata solidarietà nelle scelte gestionali, confidando, per il resto, sulle libere scelte degli imprenditori agricoli interessati.

Infine, la rispondenza della società a tali caratteri, unitamente al rilievo tutto particolare che assume la partecipazione prevalente di coltivatori diretti, agevola la soluzione in ordine all'accesso di queste strutture societarie alle agevolazioni tradizionalmente riservate ai soli coltivatori diretti persone fisiche.

* * *

In considerazione dei problemi che le imprese agricole sono chiamate ad affrontare in questa fase dello sviluppo economico europeo che conduce all'instaurazione del mercato unico, la prima e fondamentale preoccupazione è stata quella di delineare l'ambito operativo della « società agricola », quale strumento da mettere a disposizione esclusivamente degli imprenditori agricoli.

A questo fine, si è tenuto conto del fatto che, tra le esigenze crescenti nel settore agricolo, vi è soprattutto quella di migliorare la competitività delle produzioni aumentando la produttività delle imprese. Sicché carattere qualificante dell'esercizio in forma societaria dell'agricoltura non è più soltanto l'attuazione in comune dell'attività di conduzione dei fondi rustici, onde sopperire al frazionamento fondiario e alla frammentazione delle unità produttive, ma anche la predisposizione e l'offerta di servizi e lo svolgimento di attività connesse alle imprese agricole.

L'articolo 1 sottolinea, in questa prospettiva, innanzitutto la centralità che lo svolgi-

mento di servizi assume nella « società agricola », eliminando i dubbi residui emersi a proposito della qualificazione in termini di attività agricola per connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Inoltre, esso chiarisce che l'applicazione di questa nuova disciplina è riservata alle società agricole che operano esclusivamente a favore dei soci.

A quest'ultimo riguardo, l'articolo 4 specifica, a sua volta, che nella società agricola il dato qualificante è pur sempre costituito dalla presenza, in qualità di soci, di soggetti che effettivamente sono impegnati nella produzione agricola e nella coltivazione della terra. Inoltre, in considerazione della particolare solidarietà che ancora accomuna nella realtà agricola le imprese a carattere familiare, le quali costituiscono la spina dorsale dell'agricoltura europea, si è inteso proseguire l'indirizzo ormai consolidato nella nostra legislazione, introdotto dall'articolo 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203, senza peraltro intralciare l'azione della società agricola. Perciò, nelle società agricole di conduzione, la presenza di imprese familiari sui fondi appartenenti ai soci determina il coinvolgimento nella struttura societaria di tutti i partecipi, mentre, nel caso in cui la società provveda soltanto alla prestazione di servizi, le imprese familiari partecipano all'amministrazione della società agricola mediante un proprio rappresentante.

La struttura assume, di conseguenza, un carattere « aperto », nel rispetto, però, del rilievo qualificante che viene attribuito allo svolgimento dell'attività di diretta coltivazione. Sicché, la variazione del numero e delle persone dei soci non incide sull'atto costitutivo e la quota di partecipazione alla società può circolare a favore di altri soggetti aventi i medesimi requisiti.

D'altra parte, il primato riconosciuto alla componente coltivatrice nell'ambito delle società agricole non può, nell'attuale fase di crescenti interdipendenze settoriali, spingersi sino al punto da escludere qualsiasi convergenza operativa. Di qui, la disposizione (sempre nell'articolo 4) secondo la quale è possibile che assumano la qualifica

di soci anche soggetti non coltivatori diretti, in quanto proprietari di fondi rustici o di beni strumentali in grado di fornire servizi alle imprese agricole degli altri soci, sempre che il numero di tali soggetti non superi il terzo del numero complessivo dei soci coltivatori diretti.

Infine, poichè la società agricola costituisce uno strumento finalizzato a potenziare la tutela degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, si è inteso chiarire in modo esplicito le questioni relative al regime previdenziale ed assistenziale. In particolare, nell'articolo 14, si è disposto che, in relazione alle attività poste in essere dai soci e dai dipendenti delle società agricole, queste ultime sono inquadrare nel settore dell'agricoltura. Inoltre - e si tratta di un dato teso a rimuovere uno dei più rilevanti ostacoli che nella prassi ha incontrato l'esercizio in forma societaria dell'agricoltura - tale norma dispone espressamente che i soci conservano a tutti gli effetti la posizione assicurativa autonoma di cui eventualmente fruiscono nel momento in cui aderiscono alla società.

Per quanto riguarda la forma del contratto, l'articolo 2 richiama sempre quella scritta. Tale scelta mira sia a prevenire conflitti ed incertezze tra gli stessi contraenti, sia ad agevolare, nell'interesse dei terzi, l'adozione di un sistema di pubblicità della struttura in modo da distinguere la « società agricola » dagli altri modelli societari.

L'esigenza, peraltro, di evitare appesantimenti burocratici o confusioni con le imprese commerciali ha suggerito la più agile soluzione di assicurare la conoscibilità della società, della sua composizione e del relativo atto costitutivo, mediante il semplice deposito del contratto e dello statuto presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente. Nello stesso tempo, onde evitare gli ulteriori costi e adempimenti necessari per l'autenticità delle sottoscrizioni, la relativa attestazione è stata affidata alla responsabilità dei soci amministratori.

Circa la durata del contratto di società, la diversità dei compiti e più in particolare dei

servizi, che la società può offrire ai soci imprenditori, ha indotto a lasciarne la determinazione alla volontà delle parti (articolo 3).

Un termine minimo di durata è stato previsto per le sole società agricole di conduzione. La durata di nove anni appare un giusto mezzo tra l'esigenza di stabilità nell'attività economica, senza la quale anche la società di conduzione non può imporsi obiettivi ed impostare una azione economicamente apprezzabile, e la necessità di evitare soluzioni che incidano troppo rigidamente sull'autonomia dei privati.

A ben vedere, i dati più qualificanti della presente proposta riguardano però la gestione interna della società e la responsabilità nei confronti dei terzi.

Per il primo profilo, in particolare, l'articolo 5 ha inteso lasciare all'autonomia privata la definizione puntuale degli assetti organizzativi interni, che è legata e condizionata dalla diversa dimensione della struttura, fissando, nel contempo, alcuni principi o regole qualificanti. Innanzitutto, l'esigenza di assicurare la piena partecipazione dei soci, e soprattutto dei soci che conferiscono il proprio lavoro, ha suggerito il richiamo del principio che assegna un voto a ciascun socio indipendentemente dal valore della quota.

Nello stesso tempo, però, con il medesimo articolo si è voluto evitare, sulla scorta dell'esperienza, che il rigoroso rispetto del principio di partecipazione conduca ad una totale difficoltà operativa della società agricola. In questa prospettiva, in alternativa alla individuazione statutaria di un organo sociale cui affidare l'amministrazione della società, si è prevista l'attribuzione della amministrazione congiunta a due soli soci, ai quali spetta anche la rappresentanza all'esterno della società.

Per quanto riguarda, poi, la responsabilità per le obbligazioni sociali, la proposta ha, da un lato, tenuto conto degli inconvenienti più evidenti emersi a proposito del modello codicistico della società semplice e, dall'altro, ha inteso richiamare l'attenzione sul fatto che lo sviluppo dell'esercizio collettivo delle attività agricole richiede, nei

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rapporti interni, una rinnovata solidarietà tra i partecipi e, soprattutto, nelle relazioni con i terzi, segni indiscutibili circa la serietà dell'iniziativa ed il concreto ed effettivo coinvolgimento economico degli interessati. Sono questi ultimi segnali, in particolare, a costituire per le imprese economiche che intendano affermarsi in misura indipendente le migliori credenziali per attingere credito e credibilità sul mercato. Così, per le obbligazioni sociali, oltre alla responsabilità solidale dei soci amministratori, si è prevista anche quella di tutti gli altri soci, ma per una somma pari ad un multiplo della rispettiva quota, in misura non inferiore al triplo. In tal modo, da una parte la società può ricevere dall'esterno maggiori risorse, dall'altra tutti i soci sono coinvolti in prima persona in vista di una sana gestione della società (articolo 6).

Alla luce della molteplicità sia delle attività al cui svolgimento può essere chiamata la società agricola, sia delle componenti soggettive della struttura societaria, si è inteso affidare all'atto costitutivo la determinazione circa la misura della partecipazione dei soci al risultato netto di gestione, una volta remunerati i fattori produttivi conferiti dai soci (articolo 7), con la conseguente partecipazione nelle perdite in misura proporzionale ai conferimenti effettuati (articolo 8). Sul punto, peraltro, l'unica regola rigida individuata dalla proposta si riferisce alla tutela del lavoro prestato dai soci. In particolare, tenendo conto della concreta articolazione degli interessi di cui possono essere portatori i vari soci, ma pur sempre dell'importanza qualificante che assume il lavoro, nonché della tutela privilegiata ad esso assicurata dalla Carta costituzionale, la remunerazione del fattore lavoro viene assicurata in via prioritaria anche se, realisticamente, in misura non inferiore al 70 per cento delle tariffe minime dei salari previsti nei contratti collettivi (articolo 7).

Per quanto attiene allo scioglimento della società, il presente disegno di legge non si discosta fundamentalmente dalle regole presenti nel codice civile, alle quali si fa esplicito rinvio. Circa il patrimonio residuo

di liquidazione, se ne prevede la ripartizione tra i soci ovvero una diversa destinazione, purchè questa risulti conforme alle previsioni statutarie.

Più dettagliate, e con qualche novità rispetto alle regole codicistiche, sono le disposizioni dettate per regolare le vicende del singolo rapporto sociale.

Il fondamentale diritto di recesso per ciascun socio si discosta dalla disciplina presente nel codice civile per quanto attiene alla modalità di attuazione. Infatti, al fine di evitare contestazioni, l'articolo 9 richiede il preavviso di almeno tre mesi da attuarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Esso produce effetti dalla chiusura dell'esercizio in corso in modo da non incidere, immediatamente, sulla gestione economica della società.

Infatti, in caso di scioglimento del rapporto sociale (dovuto al recesso ovvero alla morte del socio nonché all'esclusione, alla quale si applicano le norme codicistiche espressamente richiamate) si determina anzitutto la liquidazione in denaro della quota sulla base del rendiconto dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie. Per quanto attiene ai beni conferiti in godimento, si è ribadita esplicitamente la soluzione condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza secondo la quale la restituzione va effettuata al termine del contratto di società, tenendo così distinti l'interesse del socio uscente a vedersi liquidato il valore anche di uso dei conferimenti effettuati e l'interesse sociale a poter continuare l'attività sulla base degli stessi sino al termine previsto nel contratto sociale (articolo 10).

Nell'ipotesi di morte del socio assume un particolare rilievo la funzionalità della struttura societaria. Infatti, salvo che gli eredi non abbiano interesse alla prosecuzione del rapporto, la proposta ne prevede la continuazione senza che vi debba essere un gradimento da parte della società, sempre che gli eredi subentranti abbiano i requisiti soggettivi necessari.

Inoltre, solo per evitare incertezze ed equivoci, si è chiarito che, nell'ipotesi in cui il socio sia il rappresentante di una

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

impresa familiare coltivatrice, al socio defunto subentra il familiare designato a maggioranza dai partecipi (articolo 9).

In sostanza, nella proposta la società agricola assume una duplice veste in quanto soggetto collettivo chiamato, da un lato, ad operare al servizio dei coltivatori diretti e delle loro imprese e, dall'altro, a costituire una nuova ed originale manifestazione di imprenditorialità in agricoltura, incentrata in prevalenza sul coinvolgimento diretto dei propri soci nelle attività di coltivazione e di svolgimento di quelle connesse.

In particolare, la scelta di privilegiare la tutela dei coltivatori diretti individualmente considerati rispetto alla tutela della società agricola ha ispirato la disposizione di cui all'articolo 11. Tale articolo disciplina il diritto di prelazione a proposito dei fondi conferiti in godimento alla società agricola, attribuendo alla società una posizione residuale rispetto alle regole tuttora vigenti in materia.

In primo luogo, la norma chiarisce che il conferimento in godimento del fondo non costituisce ostacolo purchè il socio-coltivatore, che ne sia proprietario, conservi, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti

dalla legge, il diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, in caso di alienazione del fondo confinante con il proprio.

La norma prende in considerazione anche il caso in cui sia il socio conferente il fondo in godimento ad alienare lo stesso. Per questa ipotesi, si introduce un diritto di prelazione a favore della società. Tuttavia, tale diritto non opera laddove il terzo acquirente sia un coltivatore diretto, il quale, previa richiesta, diventi a sua volta socio della società agricola.

D'altro canto, il riconoscimento pieno dell'imprenditorialità delle società agricole, incentrate prevalentemente sui coltivatori diretti che ne costituiscono la base essenziale, è a fondamento dell'articolo 13.

Tale norma considera « coltivatore diretto » la società agricola disciplinata dagli articoli sopra richiamati; di conseguenza, come specifica appunto il comma 2 di tale disposizione, le provvidenze creditizie e fideiussorie nonchè le stesse priorità accordate ai coltivatori diretti nella formazione e nell'arrotondamento della proprietà coltivatrice si applicano anche alle società agricole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Contratto di società agricola
di conduzione o di servizi)*

1. Con il contratto di società agricola due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una impresa agricola e delle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Le attività connesse possono essere svolte soltanto a favore dell'impresa agricola comune o delle aziende agricole dei soci. Ai fini della presente legge, è attività connessa ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile anche la prestazione di servizi ai soci per l'esercizio delle rispettive imprese.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di « società agricola ».

Art. 2.

(Forma e pubblicità)

1. Il contratto costitutivo della società agricola deve essere stipulato in forma scritta.

2. Previa dichiarazione dei soci amministratori attestante, sotto la loro responsabilità, l'autenticità delle sottoscrizioni, l'atto costitutivo ed il relativo statuto, nonché le eventuali modifiche, sono resi conoscibili ai terzi mediante il deposito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Art. 3.

(Durata del contratto)

1. La durata del contratto sociale è determinata dall'atto costitutivo o dallo

statuto, salvo il diritto di recesso del singolo socio per i motivi indicati nell'articolo 10.

2. Per le società agricole di conduzione la durata minima inderogabile è di nove anni.

Art. 4.

(Soci)

1. Nella società agricola possono essere soci i coltivatori diretti.

2. Nella società agricola con almeno tre soci è ammessa la partecipazione di non coltivatori, siano essi imprenditori agricoli o proprietari di fondi rustici o di beni strumentali all'esercizio dell'impresa agricola, purchè essa non superi un terzo del numero complessivo dei soci.

3. Ove i fondi conferiti in godimento alla società agricola siano gestiti da imprese familiari coltivatrici, la qualità di socio spetta a tutti i rispettivi partecipi.

4. Nel caso in cui l'azienda agricola aderente ad una società agricola di servizi sia gestita da una impresa familiare coltivatrice, la qualifica di socio spetta solo al rappresentante dell'impresa all'uopo designato a maggioranza dai partecipi.

5. La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

6. L'ammissione di nuovi soci è fatta con delibera dell'organo sociale competente.

7. La quota di partecipazione alla società può essere ceduta a favore dei soggetti aventi le indicate qualifiche, previa autorizzazione dell'organo sociale competente, che delibera a maggioranza assoluta.

Art. 5.

(Organizzazione e amministrazione)

1. L'atto costitutivo o lo statuto deve contenere l'indicazione dell'oggetto sociale e degli organi sociali.

2. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

3. L'amministrazione della società spetta all'organo sociale competente o congiunta-

mente a due soci ai sensi dell'articolo 2258 del codice civile.

4. In mancanza di diversa pattuizione contrattuale o della previsione di un apposito organo, spetta ai soci amministratori la rappresentanza della società per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Art. 6.

(Responsabilità per le obbligazioni sociali)

1. I creditori della società agricola possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono, inoltre, personalmente e solidalmente, i soci che hanno agito in nome e per conto della società; tutti gli altri rispondono per una somma pari ad un multiplo della propria quota fissato nell'atto costitutivo e, comunque, non inferiore al triplo.

Art. 7.

(Remunerazione dei fattori produttivi e distribuzione dei risultati netti di gestione)

1. Ai fini della determinazione del risultato netto di gestione, rientra tra i costi anche la remunerazione dei fattori produttivi direttamente conferiti dai soci. La relativa misura è stabilita nell'atto costitutivo, salvo quanto disposto nel comma 2.

2. Il lavoro prestato dai soci è remunerato in via prioritaria ed in misura non inferiore al 70 per cento delle tariffe minime dei salari stabiliti nei contratti collettivi di lavoro del settore agricolo.

3. Dopo l'approvazione del rendiconto annuale, ciascun socio ha diritto alla distribuzione del risultato netto di gestione in proporzione ai conferimenti effettuati.

Art. 8.

(Ripartizione delle perdite)

1. Le quote facenti carico ai soci nelle perdite si determinano in misura proporzio-

nale ai conferimenti effettuati da ciascun socio.

Art. 9.

(Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio per morte, recesso ed esclusione)

1. In caso di morte di uno dei soci, la società continua con gli eredi del socio che siano in possesso delle qualifiche di cui all'articolo 4, salvo che questi non abbiano interesse alla prosecuzione del rapporto.

2. In presenza di una impresa familiare coltivatrice, al socio defunto subentra il familiare designato a maggioranza, quale nuovo rappresentante, dai partecipi.

3. Il recesso del socio va comunicato alla società con preavviso di almeno tre mesi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Per l'esclusione del socio e per il relativo procedimento si applicano gli articoli 2286, 2287 e 2288 del codice civile.

Art. 10.

(Liquidazione della quota del socio uscente e restituzione dei conferimenti)

1. In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un solo socio, questo o i suoi eredi hanno diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota in base alla situazione patrimoniale della società al tempo in cui si verifica lo scioglimento.

2. La restituzione dei conferimenti si effettua al termine del contratto di società.

Art. 11.

(Diritto di prelazione)

1. In caso di trasferimento di fondi conferiti in godimento alla società agricola, spetta ad essa il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, salvo

che il trasferimento non sia a favore di coltivatore diretto che, avendone fatta richiesta, sia stato ammesso in qualità di socio.

2. Il socio coltivatore diretto che abbia conferito il proprio fondo in godimento alla società agricola conserva, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, il diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

Art. 12.

(Scioglimento)

1. Per lo scioglimento della società si applicano gli articoli dal 2272 al 2283 del codice civile.

2. Il patrimonio residuo di liquidazione è ripartito tra i soci o altrimenti destinato in conformità delle previsioni statutarie.

Art. 13.

*(Provvidenze creditizie,
economiche e tributarie)*

1. Alla società agricola di cui alla presente legge spetta la qualifica di coltivatore diretto.

2. Le provvidenze tributarie, creditizie e fideiussorie previste dalle leggi vigenti per i coltivatori diretti, ivi comprese le priorità ad essi accordate nonchè le agevolazioni per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice, sono estese alla società agricola di cui alla presente legge.

Art. 14.

(Regime previdenziale e assistenziale)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, in relazione alle attività di lavoro poste in essere dai soci o dai dipendenti delle società agricole, queste ultime sono inquadrare nel settore dell'agricoltura.

2. I soci che hanno già una posizione

assicurativa autonoma restano, a tutti gli effetti, iscritti nella gestione previdenziale e assicurativa di provenienza, sempre che sussistano i requisiti richiesti per l'iscrizione medesima.

Art. 15.

(Norme applicabili)

1. Alla società agricola sono applicabili le norme relative alla società semplice di cui agli articoli 2251 e seguenti del codice civile, in quanto non derogate dalle disposizioni della presente legge.